

**Criteri attuativi inerenti gli scopi, le tipologie e le
caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e
silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei
boschi e alla sistemazione idraulico-forestale**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Disposizioni di riferimento

1.1. Sono di seguito definiti i criteri attuativi inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale, adeguati ai criteri minimi nazionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, agroalimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della cultura e quello della transizione ecologica, del 28 ottobre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

2. Costituiscono parte integrante del presente atto la Tabella - "Classificazione tecnico-dimensionale della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente" e l'Allegato - "Indirizzi procedurali" del Decreto 28 ottobre 2021.

2. Scopi

2.1. La viabilità forestale e silvo-pastorale e le associate opere connesse alla gestione dei boschi e alle sistemazioni idraulico forestali, indipendentemente dal titolo di proprietà, sono elementi funzionali ad agevolare e garantire, anche contemporaneamente, le funzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dalle norme regionali anche in riferimento al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. La viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse sono coerenti con i tre elementi cardine della gestione forestale sostenibile: ecologia, economia e realtà sociale.

2.2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e con riferimento alle definizioni ivi contenute, i tratti della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente e temporanea di cui all'articolo 3 non interrompono la continuità del bosco e sono assimilati alla definizione di bosco.

2.3. Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo articolo 3 sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. A meno di divieti, di natura temporanea o permanente, disposti dalle autorità competenti in materia di demani, gestione forestale, difesa del suolo, tutela ambientale e paesaggistica, urbanistica ed edilizia, protezione civile, salute e sicurezza, ne è comunque consentito l'utilizzo per l'eventuale esercizio di altre attività, di svago, sport, turismo ecosostenibile, escursionismo, didattica, studio, ricerca, per la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco, per l'esercizio delle attività e delle opere agrosilvopastorali contrattualizzate e per le attività indicate nelle concessioni e nelle autorizzazioni demaniali che non provochino danni che possano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

produrre od innescare problematiche correlate alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale e paesaggistica.

2.4. Degli eventuali danni causati o subiti nell'esercizio delle attività sopra elencate nell'ultimo capoverso ne risponde esclusivamente, a sua cura e spese, il soggetto che percorre la viabilità forestale e silvo-pastorale.

3. Classificazione

3.1. La viabilità forestale e silvo-pastorale viene concepita con un approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo periodo e viene differenziata in tre macro-categorie:

- a) viabilità principale;
- b) viabilità secondaria;
- c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo.

3.2. La viabilità principale è formata da una rete permanente di strade con larghezza di carreggiata non superiore ai 6 metri e, quando presenti, opere connesse quali piazzali e imposti, a fondo stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma prevalentemente non asfaltato, anche dotate di opere d'arte e sistemazioni idraulico forestali, progettate e realizzate privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica, atte a garantirne la stabilità e la regimazione delle acque il cui scorrimento non deve pregiudicare la conservazione del piano stradale e la stabilità delle scarpate.

3.3. La viabilità principale di cui comma 1, lettera a), come dall'allegata Tabella al Decreto 28 ottobre 2021, si distingue in viabilità di primo e di secondo livello:

- a) primo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 3,5 a massimo 6 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi anche a tre assi, trattori forestali e mezzi speciali di grandi dimensioni e massa, ovvero mezzi con limitata mobilità di avanzamento per pendenza, larghezza e/o raggio di manovra;
- b) secondo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 2,5 a 3,5 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi, trattori e altri mezzi speciali con ingombri più limitati rispetto a quanto previsto alla lettera precedente e dotati di più elevata mobilità in termini di avanzamento in tratti con pendenze longitudinali elevate e raggi di curvatura ridotti.

3.4. La viabilità secondaria di cui comma 1 lettera b), si distingue in:

- a) piste permanenti e opere connesse quali piazzole ed imposti ad uso permanente:
 - i. con fondo naturale, fatta salva, in presenza di pendenze longitudinali maggiori o uguali al 15 per cento, la presenza di eventuali tratti con fondo stabilizzato o migliorato preferibilmente con esclusione di emulsioni bituminose;
 - ii. aperte con macchine movimento terra che per la loro realizzazione richiedono movimenti terra con eventuali conseguenti interventi di stabilizzazione, anche delle scarpate di monte e di valle, e di regimazione delle acque;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

iii. caratterizzate per una minima presenza di opere permanenti di regimazione delle acque nei tratti in maggiore pendenza ed ove necessario in prossimità e nell'attraversamento negli impluvi;

iv. transitabili ordinariamente da trattori, macchine operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale o animali da lavoro;

b) percorsi da lavoro, pedonali e per animali, aventi ingombri e pendenze simili ma tipologie realizzative diverse legate alle tradizioni locali e alle realtà geo-pedo-morfologiche.

3.5. I tracciati di uso ed allestimento temporanei di cui al comma 1, lettera c), comprendono:

a) tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di macchine operatrici specializzate, aperti senza l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti. I tracciati non devono superare una lunghezza massima di 250 metri per ettaro o sua frazione di superficie interessata dall'attività forestale e una altezza massima della sezione di scavo a monte di 1,5 metri, in funzione della pendenza;

b) piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di marcia dei mezzi e il deposito temporaneo del legname. La frequenza e la distribuzione delle piazzole devono contemperare le esigenze d'uso del tracciato con la morfologia del terreno. La loro realizzazione deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico;

c) linee di avvallamento per gravità; coincidono con formazioni naturali permanenti come impluvi, vallecole o canali oppure elementi artificiali temporanei come risine artificiali ancorate temporaneamente al terreno;

d) linee di esbosco aeree, varchi o corridoi aerei atti a consentire l'installazione e l'utilizzo temporanei di sistemi a fune (linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra 4 e 8 metri, salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali difficoltà per l'esbosco, per consentire la tutela della sicurezza degli operatori e il libero passaggio dei carichi fluttuanti, affinché non rechino danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza.

3.6. I tracciati di uso e allestimento temporanei e le piazzole temporanee sono:

a) inerenti all'esercizio dell'attività forestale, non costituiscono interruzione della superficie boscata e non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi;

b) elementi cronologicamente correlati all'esercizio dell'attività forestale che, al termine di quest'ultima, devono essere dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa della vegetazione naturale;

c) esenti dall'applicazione di canoni nel caso di attraversamenti a raso o guadi e prevedono il ripristino del corretto deflusso delle acque.

3.7. Il passaggio in bosco o in pascolo di un mezzo agricolo o forestale in occasione di un'attività forestale senza alcun approntamento del terreno non prefigura viabilità forestale e silvo-pastorale e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del presente atto, così come previsto dal Decreto 28 ottobre 2021.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Criteri progettuali e procedurali

4.1. La progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente prevede:

- a) modalità di realizzazione o adeguamento tali da seguire ordinariamente l'andamento naturale del terreno evitando al massimo il movimento terra e, dove possibile, nel rispetto dei parametri definiti dal presente atto e dal Decreto 28 ottobre 2021, tali da operare il recupero di tracciati preesistenti, purché nel rispetto del loro assetto storicizzato e di eventuali opere di valore storico-testimoniale, ove idonei alle moderne esigenze e tenuto conto della sicurezza del transito;
- b) l'utilizzo di materiali compatibili con la componente ambientale e paesaggistica locale;
- c) la gestione della manutenzione funzionale nel tempo, ispirandosi a principi generali di efficienza, efficacia e sostenibilità degli interventi dal punto di vista ambientale, economico e della durata;
- d) la realizzazione, dove possibile, di piazzole di scambio e di inversione per consentire il transito degli automezzi. La loro realizzazione considera la tipologia di automezzo più ingombrante che può transitare lungo la strada e viene attuata in punti favorevoli in termini di morfologia del terreno;
- e) sui versanti con pendenze elevate, oltre il 60 per cento, l'adozione di opportune scelte progettuali alternative atte a garantire la stabilità e la corretta regimazione idraulica dell'opera ed il riutilizzo del materiale di scavo in eccesso per la realizzazione in siti idonei di piazzole di scambio, deposito e/o inversione di marcia.

4.2. Fermo restando che gli enti pubblici sono soggetti al d.lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed al relativo Regolamento (attualmente vige il DPR n. 207/2010), decreti che contengono disposizioni sulle fasi ed i contenuti della progettazione, per i soggetti di diritto privato la documentazione progettuale minima per la realizzazione della viabilità forestale e silvo-pastorale, è di seguito modulata specificatamente per le diverse tipologie di cui al presente atto:

a) viabilità principale: progetto esecutivo completo, formato da:

- relazione tecnica;
- corografia (tracciato della strada su carta topografica in scala 1:25.000, carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e ortofotocarta);
- planimetria in adeguata scala, sia su base cartacea sia in formato digitale, integrata dal profilo longitudinale (altimetria) del tracciato;
- profilo longitudinale del terreno;
- sezioni trasversali in congrua scala, numero e posizionamento;
- calcolo dei volumi di scavo;
- sezioni tipo e le opere d'arte tipo;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- cartografia catastale con il tracciato della strada e delle eventuali diverse proprietà interessate;
 - perizia geologica, ove necessario (terreni a rischio di dissesto, o se esplicitamente richiesta);
 - valutazione di impatto ambientale (VIA), ove richiesta, studio di incidenza, e parere di valutazione di Incidenza lo studio di incidenza, ove necessario;
- b) viabilità secondaria e tracciati di uso ed allestimento temporaneo: progetto esecutivo semplificato, formato da:
- relazione tecnica;
 - la carta topografica in scala 1:25.000 e l'ortofotocarta, con riportato il tracciato;
 - sezione tipo e le eventuali opere d'arte tipo;
 - planimetria sia su base cartacea sia in formato digitale, integrata dal profilo longitudinale (altimetria) del tracciato

4.3. La realizzazione di strade, principali e secondarie, e di tracciati di uso ed allestimento temporaneo forestali e silvopastorali può essere attuata secondo eventuali linee guida regionali, nel rispetto del presente decreto e dei principi di compatibilità ambientale e paesaggistica, che definiscono le finalità, gli obiettivi attesi e le prescrizioni d'uso.

5. Sistemazioni idraulico-forestali

5.1. Le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo, in quanto attività di gestione forestale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, che si avvale di materiale vegetale vivo, (piante o parti di esse), in abbinamento con materiali inerti, quali pietrame, legname, fibre vegetali o sintetiche o equivalenti.

5.2. Altre opere di sistemazione idraulico-forestali realizzate con tecniche tradizionali possono trovare adeguata realizzazione solo ove le condizioni e le caratteristiche del dissesto ne rendano necessaria la scelta, in alternativa alle soluzioni bio-ingegneristiche di cui al comma precedente.

6. Banca dati

6.1. Al fine di favorire l'archiviazione informatica con modalità uniformi e interoperabili a scala nazionale delle informazioni inerenti la rete della viabilità forestale e silvo-pastorale principale e secondaria la regione può eventualmente provvedere all'implementazione di una propria Banca dati georeferenziata della viabilità forestale e silvo-pastorale principale e secondaria da aggiornare periodicamente, distinguendo per ogni categoria di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lo sviluppo, inteso come valore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

numerico in metri, e lo stato di percorribilità e delle eventuali necessità di manutenzione.